



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 28/02/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, contraddistinti dai numeri 7053103 e 7047958.

Il primo finanziamento, stipulato in data 28 settembre 2011, è stato estinto anticipatamente a febbraio 2016.

L'ulteriore finanziamento, stipulato in data 22 giugno 2011, è stato estinto anticipatamente a ottobre 2016.

In virtù dell'anticipata estinzione dei finanziamenti la parte ricorrente chiede, ex art. 125 sexies T.U.B. il rimborso dell'importo complessivo di euro 3.932,01 a titolo di commissioni di rete distributiva ed oneri assicurativi.

Con riferimento al contratto n. 7047958 la parte ricorrente chiede anche la restituzione dell'importo di euro 800,00 corrispondente a n. 4 rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario.

Chiede, infine, il rimborso di euro 250,00 a titolo di spese legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che:

- per entrambi i contratti le commissioni rete distributiva sono già state rimborsate secondo il criterio previsto contrattualmente;



- in occasione della estinzione anticipata sono stati rimborsati gli oneri assicurativi per euro 481,00 per il contratto n. 7053103 e per euro 258,43 per il contratto 7047958;
- le quote insolute sono state rimborsate in data 8 dicembre 2015;
- le spese legali non sono dovute.

Nelle repliche il ricorrente ha ridotto la domanda per gli oneri non maturati nei limiti dell'importo di euro 2.675,08 nonché dato atto del rimborso delle quote erroneamente considerate insolute.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rimborso delle quote erroneamente considerate insolute dall'intermediario avendo la parte resistente offerto la prova della ripetizione in favore del ricorrente.

Per quanto concerne la richiesta di restituzione degli oneri non maturati, il Collegio nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-238/18 e la decisione del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019 n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto sono applicabili i seguenti principi di diritto:

1. gli importi che rientrano nel costo totale del credito sono assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B., indipendentemente dalla qualificazione nel contratto come up-front ovvero recurring;
2. la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. si realizza prendendo in considerazione la totalità dei costi previsti a carico del consumatore e riducendone l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. Il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) è maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore ed a salvaguardare l'effettività del diritto europeo;
3. le spese vive di istruttoria nonché il compenso per l'attività di intermediazione non sono assoggettati alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, T.U.B. Ai fini della irripetibilità è necessario, tuttavia, che l'intermediario fornisca la prova di aver eseguito i relativi pagamenti. Per il compenso del mediatore, l'intermediario è tenuto, altresì, a dimostrare che lo stesso non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo deve essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

Ciò premesso, al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario, il ricorrente ha diritto alla ripetizione delle voci indicate nelle seguenti tabelle:

Contratto n. 7053103

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni rete distributiva</i>				4.320,00	2.484,00	935,66	1.548,34
<i>Premio rischio vita</i>				422,11	242,71	184,90	57,81
<i>Premio rischio impiego</i>				711,18	408,93	296,10	112,83
Totale							1.718,98

Contratto n. 7047958

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni rete distributiva</i>				2.400,00	1.380,00	520,63	859,37
<i>premio rischio vita</i>				172,12	98,97	75,46	23,51
<i>premio rischio impiego</i>				447,91	257,55	182,97	74,58
Totale							957,46

Non può accogliersi, invece, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, tendenzialmente accolta da quest'Arbitro soltanto quando l'ausilio di un professionista appaia necessario per la presentazione del ricorso in ragione della complessità della controversia: condizione che generalmente non ricorre, invece, per le domande di rimborso del costo del credito a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla restituzione delle quote illegittimamente addebitate. Dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di € 2.675,08 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO